

DELIBERA N 18/08/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I.
– RETI TELEVISIVE ITALIANE - SPA (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE “CANALE
5”) PER LA VIOLAZIONE DEI PARAGRAFI 1.2 e 2.3 DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO
DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E CON L'ARTICOLO 2 DEL
DECRETO MINISTERIALE 7 APRILE 2006, N. 218**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n.130/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione Tv e Minori”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTO il decreto ministeriale 27 aprile 2006, n. 218, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 20 giugno 2006, n. 208;

VISTO il “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (Allegato A1 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la “Carta di Treviso”, richiamata dal citato Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;

VISTA la “Carta dei doveri del giornalista”, sottoscritta dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa italiana in data 8 luglio 1993;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n.120;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 10 agosto 2007, n. Cont. 96/07/DICAM/N° PROC. 1576/SM, notificato in data 10 settembre 2007, con il quale è stata contestata alla società RTI Spa, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Canale 5”, la violazione dei paragrafi 1.2 e 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e con l’articolo 2 del decreto ministeriale 7 aprile 2006, n. 218, per aver trasmesso, nel corso programma “Tg5” - andato in onda il 18 luglio 2007 dalle ore 20:00 - un servizio sull’incidente probatorio disposto in relazione ai presunti abusi sessuali subiti da alcuni bambini di una scuola materna di Rignano Flaminio, nell’ambito del quale sono stati trasmessi stralci di videoregistrazioni di interazioni avvenute, in un setting protetto allestito da una università di Roma, tra lo psichiatra nominato dal Tribunale e alcuni bambini, presunte vittime d’abuso;

VISTE le memorie giustificative della società RTI Spa del 25 settembre 2007, protocollate al n. 0056991 in data 26 settembre 2007 - così come precisate nell’audizione del 7 novembre 2007 (nell’ambito della quale è stato, su richiesta della parte, visionato il filmato oggetto di contestazione) e integrate dalle memorie depositate in sede di audizione - con le quali è stata eccepita l’infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- Il tema è attuale, delicato e di assoluto interesse sociale. Il filmato assume una straordinaria rilevanza informativa e chiarificatrice, alla luce dell’interesse pubblico suscitato dalla grave vicenda rappresentata dai presunti abusi sessuali commessi ai danni dei minori alunni di una scuola dell’infanzia in Rignano Flaminio e del dibattito sviluppatosi sui media circa le modalità di svolgimento del processo e di conduzione dell’attività istruttoria che ha visto coinvolti i minori. In tal senso, il filmato trasmesso ha avuto la funzione di spiegare alla collettività come si svolge un incidente probatorio che coinvolge minori in tenera età, ha illustrato le caratteristiche del c.d. setting protetto, le modalità di conduzione dei colloqui con i minori da parte della psicologa, le garanzie processuali delle parti. La messa in onda del servizio è pertanto da considerarsi quale

positivo momento di informazione sulle modalità tecniche di svolgimento di un delicato momento dell'attività giudiziaria, che ha permesso a chiunque di valutare l'opportunità e l'adeguatezza dell'operato dell'Autorità giudiziaria, valutazione naturalmente consentita, ed anzi benefica, in un ordinamento democratico. La scelta di procedere alla diffusione è stata quindi presa solo in considerazione del fatto che sussiste un immediato ed oggettivo interesse del pubblico e degli stessi bambini protagonisti dei filmati a che le verifiche di opportunità e adeguatezza cui si è accennato siano le più tempestive e ampie possibili;

- Prima della messa in onda del servizio, la redazione del "Tg5" si è posta il problema della necessità di tutelare i minori ripresi nei filmati. In particolare, la redazione del "Tg5" venne a conoscenza del fatto di avere a disposizione alcune riprese dell'incidente probatorio, in corso di svolgimento presso l'Università di Roma, intorno alle ore 19:30 del 18 luglio 2007, quindi circa trenta minuti prima della messa in onda del Telegiornale. Nel brevissimo tempo che separò l'acquisizione del materiale dalla messa in onda nell'ambito del "Tg5" delle ore 20:00 del servizio, la redazione ebbe ad interrogarsi sugli interventi da compiere sul filmato per assicurare il rispetto delle norme di tutela dei minori le cui immagini apparivano nel video, nonché più in generale sull'opportunità di trasmettere stralci del filmato e sull'effettivo contenuto delle notizie da comunicare. Quanto al primo aspetto, il poco tempo a disposizione non avrebbe consentito il ricorso a tecniche c.d. di mosaico elettronico, che richiedono interventi di modifica di ciascun singolo fotogramma del filmato. Per questa ragione, la redazione decise di selezionare attentamente le immagini. Si provvide a tagliare significativamente il filmato, di cui la redazione aveva, per quanto noto, l'esclusiva, ed a mandare in onda solo le sequenze che non consentivano il riconoscimento dei bambini ripresi. Furono trasmesse soltanto sequenze in cui i minori erano inquadrati di spalle, oppure in cui la psicologa incaricata dell'incidente probatorio si frapponeva tra gli stessi minori e la telecamera. I volti dei bambini non sono mai apparsi. Inoltre, le riprese non sono né chiare, per via della scadente qualità del filmato, né ravvicinate e il filmato mandato in onda è di breve durata e nasconde, tramite un pacato commento giornalistico che è stato sovrapposto all'audio originale, tutte le parole pronunciate dalla psichiatra infantile o dai fanciulli. Ne consegue che l'emittente ha senz'altro garantito l'assoluto anonimato ai bambini e non ha diffuso alcun elemento utile alla loro identificazione. Si è quindi operato un adeguato bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscenza delle modalità di svolgimento dell'incidente probatorio con i diritti dei minori;

- Non pare fondato il rilievo secondo cui i minori dovrebbero considerarsi comunque identificabili, per via del contesto ristretto (piccolo paese) nel quale gli stessi vivono. Qualunque individuo, che viva in una grande metropoli così come in un piccolo villaggio, ha una ristretta cerchia di parenti, amici e conoscenti, nel cui ambito è normalmente noto che egli è stato coinvolto (ad esempio) in vicende giudiziarie. Qualsiasi riferimento a queste vicende, incluse le inquadrature del soggetto coperte dal "mosaico elettronico", consente, a chi sia già al corrente della sua identità e del suo coinvolgimento nelle medesime vicende, di comprendere che di lui si sta parlando. Ammettere la possibilità di valutare l'identificabilità di una persona sulla base degli

elementi soggettivi (quale l'estensione del contesto di provenienza), significa riconoscere minori tutele al bambino che risiede in una tentacolare metropoli, sul falso presupposto per cui quest'ultimo, dato l'ambito non ristretto di provenienza, dovrebbe avere più *chances* di passare inosservato. L'applicazione delle norme di tutela dei minori coinvolti in vicende giudiziarie contro l'esposizione televisiva della loro immagine richiede, viceversa, che si adotti, quale parametro di valutazione dell'identificabilità, il punto di vista dello spettatore che non conosce il soggetto, né è al corrente del suo coinvolgimento nella vicenda giudiziaria e in questo caso, per le accortezze adottate, il riconoscimento del minore da parte della generalità dei telespettatori non è in alcun modo possibile;

- Del tutto inconferente pare il richiamo che la contestazione dell'Autorità compie all'articolo 2.3 del Codice di autoregolamentazione: il servizio andato in onda non contiene alcuna immagine di violenza o di sesso, né scene o dialoghi idonei a creare turbamenti, di qualunque genere;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- Preliminarmente è da sottolineare che dalla lettura delle disposizioni vigenti in materia di tutela della sfera privata, richiamate in premessa, si evince come il legislatore abbia correttamente "bilanciato" i due interessi costituzionali in gioco nel caso di specie - l'interesse all'informazione e l'interesse del minore - accordando la prevalenza a quello preordinato alla tutela dei minori e limitando l'esercizio della libertà di informazione radiotelevisiva alle ipotesi di pericolo di effettivo nocumento allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori. E' d'altra parte da osservare come lo stesso impiego dei minori di anni quattordici nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale e informativo, debba avvenire con il massimo rispetto della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy. Il legislatore ha inoltre introdotto specifiche garanzie a tutela della privacy dei minori coinvolti in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della loro personalità, come autori, vittime o testimoni, sulla base del presupposto che la divulgazione di notizie o immagini che li riguardano possa a loro arrecare pregiudizio. Il giornalista deve pertanto valutare attentamente l'effetto lesivo che la diffusione di notizie o immagini può avere sui minori direttamente interessati, nonché sul pubblico di telespettatori minorenni in generale. A maggior ragione, nei casi di minori coinvolti a qualunque titolo in procedimenti giudiziari, deve assicurare elevate garanzie di anonimato. Il giornalista non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua identificazione. In ogni caso il giornalista ha il dovere di valutare se la diffusione di immagini o informazioni relative ai minori possa recare nocumento ai minori stessi e, perciò, di adottare le cautele di volta in volta più idonee a tutelarli, astenendosi se necessario dalla diffusione medesima. Il diritto del

minore alla riservatezza deve, infatti, essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore e giovi effettivamente all'interesse del minore stesso. Ciascun caso deve perciò essere valutato in concreto, nel contesto in cui si colloca e il vigente quadro normativo in materia, i cui principi fondamentali sono stati sinteticamente sopra esposti, fornisce le coordinate principali per procedere a tale valutazione;

- Nel caso di specie, "Canale 5" ha trasmesso, nel corso programma "Tg5" - andato in onda il 18 luglio 2007 dalle ore 20:00 - un servizio sull'incidente probatorio disposto in relazione ai presunti abusi sessuali, per i quali è stato avviato un procedimento penale, subiti da alcuni bambini di una scuola materna di Rignano Flaminio. Nell'ambito del servizio sono stati trasmessi stralci di videoregistrazioni degli incontri avvenuti, in un setting protetto allestito da una università di Roma, tra lo psichiatra nominato dal tribunale e i bambini presunte vittime d'abuso. In tali scene sono ripresi, tramite *"tre telecamere ben nascoste agli occhi dei bambini"* (come sottolinea lo stesso servizio), alcuni minori mentre interagiscono con il perito. Si osserva che il filmato fornisce alcune informazioni sulle modalità tecniche di svolgimento dell'incidente probatorio, ma non può certo affermarsi che risponda all'interesse dei minori anche perché, secondo l'emittente, avrebbe permesso a chiunque di valutare l'opportunità e l'adeguatezza delle procedure adottate dall'autorità giudiziaria e dal personale che con questa collabora. Tali valutazioni e verifiche, infatti, sono insite nelle particolari modalità, previste nei casi di ipotesi di reato citati nel servizio, di espletamento dell'incidente probatorio, in questo caso svolto in luogo diverso dal tribunale e condotto da professionista afferente a struttura specializzata universitaria. Nel corso dell'incidente probatorio il minore è ascoltato da una sola persona ma alla presenza distante e discreta, al di là dello specchio unidirezionale posto nella stanza ove è svolta l'audizione, delle parti in gioco (per es. genitori, difensori delle parti costituite), presenza che comunque garantisce contraddittorio e diritto di difesa anche in un momento processuale così delicato. In tale prospettiva, l'incidente probatorio viene documentato integralmente attraverso mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Si tenga presente che, ai sensi della normativa vigente, le stesse udienze del Tribunale per i minorenni e della Sezione di Corte di appello per i minorenni sono tenute a porte chiuse, nella consapevolezza che la diffusione di notizie, immagini, commenti e valutazioni su fatti che li riguardano possa loro apportare conseguenze ben gravi, sia allo sviluppo sia alla vita materiale. Tali conseguenze hanno rilevanza costituzionale ai termini dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, che prevede la tutela del minore, intesa in correlazione con il principio fondamentale dell'articolo 2 della Costituzione, per gli effetti che la diffusione di fatti o immagini che a lui si riferiscono può provocare sulla formazione sociale ove si svolge o potrà svolgersi la personalità del minore (Corte cost., n. 16/1981). Infatti, come precisa la Corte costituzionale nella sentenza citata, *"non è contestabile che la tutela dei minori postula una particolare disciplina proprio*

per quanto attiene alla personalità, che risente nella sua evoluzione, dei più diversi fattori biologici, psicologici, familiari e sociali, i quali incidono in modo definitivo sulla sua formazione”;

- Anche se la redazione del “Tg5” si è adoperata nel selezionare le sequenze da trasmettere, le riprese mandate in onda, se pur di breve durata, contengono immagini chiare e ravvicinate che, in assenza di alcuna forma di schermatura elettronica, ritraggono minori ripresi di spalle e di profilo. Su tale punto si sono già espressi sia il Comitato di autoregolamentazione tv e minori (Risoluzione n. 97/07 del 24 luglio 2007), sia il Garante per la protezione dei dati personali (comunicato stampa del 19 luglio 2007). Nella Risoluzione n. 97/07, con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori accerta che la messa in onda del filmato in parola è in contrasto con disposizioni poste a tutela dei minori contenute nel Codice, viene infatti rilevata “della trasmissione considerata, l’enfasi nell’impaginazione e nella presentazione (che annuncia diffusione in esclusiva di “una parte dei colloqui” con i bambini di Rignano e promette “Vedremo proprio le loro testimonianze”) ma soprattutto il coinvolgimento visivo di piccoli protagonisti in qualche modo individuabili quanto meno entro una cerchia circoscritta e tutt’altro che indistinta, e dal Garante citato (per la protezione dei dati personali) ritenuti *senz’altro identificabili dal filmato, grazie a riprese chiare e ravvicinate, anche se nelle immagini diffuse appaiono ripresi prevalentemente di fianco o di spalle, ciò tenendo anche conto del contesto ristretto in cui i bambini vivono*”;

- Nella valutazione dello specifico caso, inoltre, non può non tenersi conto degli effetti pregiudizievoli che la diffusione di tali immagini può avere sul minore oggetto di audizione, presunta vittima di abusi sessuali che, oltre a essere identificabile dagli altri, nel rivedersi nel filmato - trasmesso in prima serata, e quindi in fascia oraria di televisione per tutti, su emittente televisiva nazionale - si è riconosciuto, anche tenuto conto della mancata adozione della schermatura elettronica che avrebbe offerto maggiori garanzie in tal senso. Gli effetti appaiono in relazione a diversi fattori, quali il livello di competenza di elaborazione mentale dei contenuti veicolati dal mezzo televisivo mostrato dal telespettatore (livello di competenza ovviamente sensibile, tra l’altro, all’età del soggetto, in questo caso persona in età infantile), la situazione di particolare vulnerabilità della vittima, espressione della natura e delle conseguenze dell’offesa che ritiene di aver subito, e il tipo di reazione sociale (modulata anche in relazione alle caratteristiche presentate dal contesto di appartenenza ove si svolge la personalità del minore) conseguente all’identificazione del minore medesimo, che può favorire processi di *labelling* e di vittimizzazione secondaria con implicazioni di vario tipo sul bambino anche connesse alla costruzione dell’identità. Tali implicazioni sono suscettibili di divenire ancor più drammatiche laddove i mass media facciano da cassa di risonanza all’evento. In quest’ottica, per di più, è significativo rilevare come in questo caso le speciali cautele che sono state messe in atto nell’ambito dell’incidente probatorio (specchio unidirezionale e, pertanto, non invasività delle parti intervenute in audizione, presenza del solo perito nella stanza con il minore, setting protetto e assolutamente riservato, ecc.) atte a salvaguardare la vita privata, la dignità, la serenità e

la libertà di espressione di tutti i minori coinvolti e a preservarli da inutili e pericolosi traumi, siano state intaccate dalla diffusione pubblica del filmato ritraente i bambini i quali rischiano così di subire pregiudizi che proprio attraverso il protocollo per l'audizione protetta adottato si volevano evitare, pregiudizi che ora possono finanche assumere ulteriori sfumature (si pensi per es. alla possibile perdita di fiducia nelle figure adulte che avevano fornito loro ampie rassicurazioni circa la riservatezza degli incontri);

- Infine, tenuto conto che, per le motivazioni sopra prospettate, il servizio è idoneo a nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori spettatori, in particolare quelli direttamente coinvolti nell'incidente probatorio, appare pertinente il richiamo al punto 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in base al quale le imprese televisive sono tenute a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30 notizie che possano nuocere all'integrità psichica o morale dei minori. Sotto tale profilo, la messa in onda del filmato è peraltro da ritenersi un fatto particolarmente grave, tenuto conto che sulla questione si era già espresso a più riprese il Garante per la protezione dei dati personali che per esempio, con comunicato stampa del 5 giugno 2007, emanato in coincidenza dell'avvio dell'incidente probatorio *"fase delicatissima dell'inchiesta sui presunti casi di pedofilia a Rignano Flaminio"* rivolgeva *"pressante richiamo a tutti i mezzi di informazione al rigoroso rispetto dell'anonimato, della dignità e dei diritti di tutte le parti interessate, a cominciare dai bambini"*;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione, nel corso del "Tg5", andato in onda il 18 luglio 2007 dalle ore 20:00, del servizio sull'incidente probatorio disposto in relazione ai presunti abusi sessuali, per i quali è stato avviato un procedimento penale, subito da alcuni bambini della scuola materna di Rignano Flaminio integri gli estremi della violazione dei paragrafi 1.2 e 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e con l'articolo 2 del decreto ministeriale 7 aprile 2006, n. 218;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata in misura pari a otto volte il minimo edittale, corrispondente a euro 200.000,00 (duecentomila/00) in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi considerevole stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto della breve durata delle scene rappresentate e di talune accortezze, anche se non ritenute sufficienti, adottate

dall'emittente nella messa in onda del filmato (assenza di primi piani diretti, parziale copertura della voce dei bambini);

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società RTI Spa, in quanto esercente l'emittente televisiva nazionale Canale 5, si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 4, comma 1, lettera b), 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società RTI Spa, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", di pagare la sanzione amministrativa di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per la violazione dei paragrafi 1.2 e 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e con l'articolo 2 del decreto ministeriale 7 aprile 2006, n. 218;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 18/08/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Napoli, 31 gennaio 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino




IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 19/08/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI UNO") PER LA VIOLAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFI 1.2 e 2.3, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il "*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la Carta dei doveri del giornalista sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana l'8 luglio 1993;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 10 settembre 2007, n.99/07/DICAM/N°PROC. 1593/FB, notificato in data 12 settembre 2007, con il quale veniva contestata alla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A, con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Uno*", la violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 1.2 lettera a) e 2.3 dello stesso in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, in data 21 aprile 2007 alle ore 20:16, nel corso dell'edizione serale del telegiornale, un servizio che mostra in primo

piano un minorenne afgano a volto scoperto che si prepara ad uccidere un prigioniero con un lungo coltello, dopo aver letto la sentenza di morte, senza adottare alcun accorgimento per assicurarne l'anonimato;

VISTE le memorie giustificative in data 25 settembre 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0056927 del 26 settembre 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la finalità del servizio presentato (denuncia di un fatto atroce e umanamente inconcepibile quale l'esecuzione di una sentenza di morte di un uomo per mano di un minorenne) non poteva raggiungere il suo massimo e completo compimento se non attraverso la diffusione delle immagini che ritraevano in tutta la loro oggettiva inspiegabile efferatezza l'assurdità e la follia dell'azione rappresentata e, più in generale, del terrorismo, che sottrae i bambini alla loro vita per inserirli in progetti criminali;

- lo scopo di denuncia sarebbe stato frustrato nel caso in cui fosse stato oscurato il volto del bambino;

- il TG1, nell'esercizio del diritto-dovere di informazione, ha portato sotto i riflettori una delle tante storie relative ai "bambini soldato" assumendo, volutamente, toni di denuncia a beneficio di tutti i minori (e non solo quello ritratto nelle immagini) assoldati, in ambito internazionale, dalla criminalità organizzata;

- la pubblicazione, operata nel corso del TG1, di brevi immagini riguardanti la tristi vicende relative a un "bambino soldato" è stata valutata e ritenuta idonea garantire sia l'interesse oggettivo del minore ivi ritratto, sia l'interesse dei suoi coetanei, ossia dei c.d. "bambini soldato", che in Afghanistan e nel mondo si trovano, loro malgrado, a subire analoghe violenze;

ESPERITO l'accesso agli atti richiesto dalla parte, in data 12 ottobre 2007;

UDITA la parte in audizione in data 23 ottobre 2007, nel corso della quale la società R.A.I.-Radiotelevisione Italiana, nel riportarsi integralmente alle motivazioni addotte nelle memorie giustificative, ha rappresentato che:

- lo scopo primario per cui è stata trattata la notizia che ha dato luogo alla contestazione era costituito esclusivamente dagli intenti di denuncia del fenomeno dei c.d. "bambini soldato" che vengono utilizzati, senza alcuno scrupolo, dalla criminalità organizzata internazionale; pertanto, l'aver mostrato le immagini oggetto di contestazione equivale, sostanzialmente, ad evidenziare un fenomeno grave che miete vittime al pari di quello della fame nel mondo, più volte affrontato dalla stessa RAI in altri servizi senza che venissero sollevati profili di illiceità da parte degli organismi preposti, atteso che in entrambi i casi la trattazione della notizia viene svolta in favore e a tutela dei minori superando ampiamente la finalità informativa;

- la denuncia può dirsi compiuta e completa esclusivamente se supportata da immagini che documentano i fatti nella loro interezza (ivi compresa la visione del volto del minore ritratto nel servizio) fornendo ai telespettatori, anche minori, gli strumenti necessari per recepire la gravità del fenomeno;

- l'articolo 7 del Codice di deontologia, relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, consente la diffusione di immagini riguardanti i

minori qualora ciò sia strumentale ad un rilevante interesse pubblico e sia davvero necessario al fine di tutelare l'interesse oggettivo dei medesimi, come nel caso di specie, ove solo attraverso la diffusione delle immagini andate in onda si è potuto raggiungere lo scopo divulgativo di un fenomeno tanto lesivo dei diritti dei minori;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- la circostanza che la R.A.I. in altri servizi abbia mostrato, per finalità di pubblico interesse, immagini simili a quelle oggetto di contestazione per evidenziare il grave fenomeno della fame nel mondo senza che venissero sollevati profili di illiceità da parte degli organismi preposti, non costituisce di per sé elemento che provi la conformità alla disciplina dell'attività radiotelevisiva delle immagini trasmesse;

- la circostanza che la finalità del servizio presentato non avrebbe potuto raggiungere il suo massimo e completo compimento se fosse stato oscurato il volto del bambino non esclude la responsabilità della concessionaria emittente giacché grava sulla stessa l'obbligo di non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e, in ogni caso di garantirne l'assoluto anonimato, omettendo qualsiasi elemento che possa condurre alla sua identificazione;

- il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca, fatto salvo il caso in cui la notizia sia divulgata per un rilevante interesse pubblico e la pubblicazione sia *"davvero nell'interesse oggettivo del minore"*: tale condizione non sembra ricorrere nel caso di specie, in quanto l'identificazione del minore nulla aggiunge allo scopo di denuncia dell'impiego di bambini-soldato attraverso le immagini trasmesse, la cui diffusione, contrariamente alle valutazioni svolte dall'emittente, non può che recare pregiudizio al minore rappresentato, autore di un'azione tanto efferata, ed ai minori telespettatori, che, opportunamente, sono stati giudicati dalla stessa emittente inidonei alla visione delle scene in esame;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di quattro volte il minimo edittale, pari a euro 100.000,00 (centomila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi considerevole stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione ha fornito ripetuti avvisi sulla idoneità del servizio ad un pubblico di soli adulti;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A., in quanto concessionaria del servizio pubblico televisivo, si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i

programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *"Rai Uno"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 2 dello stesso in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.19/08/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.


Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.


Napoli, 31 gennaio 2008



IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE


M. Caterina Catanzariti



IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



DELIBERA N. 20/08/CSP**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI-
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI
DUE") PER LA VIOLAZIONE DEI PARAGRAFI 2.2 E 2.4 DEL CODICE
DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI IN COMBINATO
DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34 COMMA 3 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 31 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n.120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 11 settembre 2007, n. Cont. 103/07/DICAM/ N° Proc. 1596/SM, notificato in data 12 settembre 2007, con il quale è stata contestata alla società Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo esercente l'emittente per la radiodiffusione



televisiva "Rai due", la violazione dei paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l'articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso il 13 marzo 2007 a partire dalle ore 21:00 circa il telefilm "Lost" al cui interno si sono rilevati contenuti di violenza;

VISTE le memorie giustificative della società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a del 26 settembre 2007, protocollate al n. 0057157 in data 26 settembre 2007 - così come precisate nell'audizione del 23 ottobre 2007, effettuata dopo l'accesso agli atti esperito in data 17 ottobre 2007 - con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- la serie televisiva "Lost", la cui trama è ricca di suspense, azione e avventura e soprattutto di mistero, è un successo da prime time che è stato trasmesso in numerosi Paesi del mondo e si è aggiudicato il Golden Globe Award come migliore serie drammatica 2006;

- nel caso di specie, la Rai ha effettuato specifica preventiva analisi dell'episodio segnalato, dal titolo "Salmo 23", e ha ritenuto di mandarlo in onda senza alcuna segnalazione visiva circa la sua non idoneità per i minori (come del resto negli altri Paesi del mondo ove è diffuso) in quanto privo di immagini cruente e/o efferate e di elementi di violenza tali da arrecare pregiudizio allo sviluppo psichico, fisico e morale dei minori;

- dalla visione del citato episodio si è in grado di poter distinguere nettamente la sfera del bene da quella del male e il messaggio che viene veicolato è assolutamente volto alla predilezione e esaltazione della sfera del bene. Pertanto, non sembra revocabile in dubbio che, in particolare dal segmento filmato in questione ed in generale dall'intero episodio, emerga un messaggio positivo rappresentato dall'amore familiare e dalla fede cristiana che, nei momenti di bisogno, può aiutare a non perdere la speranza e ad agire secondo giustizia. In merito ai valori morali che emergono dal contesto narrativo di un'opera audiovisiva quale circostanza idonea ad escludere l'idoneità di un programma a ledere gli interessi morali, etici ed il corretto sviluppo psichico dei minori spettatori, si veda la delibera Agcom n. 221/04/CSP del 4 agosto 2004;

- la scena contestata, pur presentando momenti di tensione, ai fini dello svolgimento della trama narrativa non poteva essere eliminata, e costituisce solo un breve frammento che si inserisce in una trama e in un contesto ben più articolato e sviluppato. La sequenza in esame trasmette in maniera forte e inequivocabile il valore dell'amore fraterno laddove il maggiore dei due volontariamente si sostituisce al fratello più piccolo nel compimento del gesto drammatico (omicidio). Si confronti al riguardo la delibera Agcom n. 19/04/CSP del 3 febbraio 2004 che ha disposto l'archiviazione del procedimento relativo al film Jane Doe in quanto "emerge che il Tv movie in questione, pur caratterizzato dalla trama ricca di tensione [...], non presenta immagini

